

**Regolamento disciplinante le tempistiche relative alle attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da Acquirente Unico S.p.a., in relazione allo svolgimento, per conto dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, delle attività di gestione dello Sportello per il consumatore di energia, del Servizio di conciliazione clienti energia e alle attività di supporto informativo alla fase operativa di rilevazione dati del monitoraggio retail**

***Articolo 1***  
***Definizioni***

1. Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:
  - **AU** è la società Acquirente Unico S.p.a.;
  - **Autorità** è l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico;
  - **Cassa** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  - **Uffici** sono le articolazioni organizzative di primo livello che curano, ai sensi dei regolamenti di organizzazione dell’Autorità, le attività oggetto di avvalimento;
  - **Monitoraggio retail** è l’attività di supporto informativo alla fase operativa di rilevazione dati del monitoraggio *retail*, di cui al punto 3 della deliberazione ARG/com 151/11;
  - **periodo di riferimento** è il periodo di tempo preso a riferimento per la previsione di spesa, l’erogazione dei rimborsi dei costi sostenuti da AU per lo svolgimento delle attività in avvalimento e per la consuntivazione degli stessi; il periodo di riferimento corrisponde a un anno solare.
  - **Servizio conciliazione clienti energia** è il Servizio conciliazione clienti energia, di cui alla deliberazione 260/2012/E/com e s.m.i. dell’Autorità;
  - **Sportello per il consumatore energia** è lo Sportello per il consumatore di energia di cui alle deliberazioni GOP 35/09 e GOP 41/09;
  - **trimestre di riferimento** è il periodo di tempo preso a riferimento ai fini della rendicontazione delle spese sostenute da AU per le attività di gestione dello Sportello per il consumatore di energia e del Servizio conciliazione clienti energia;
  - **semestre di riferimento** è il periodo di tempo preso a riferimento ai fini della rendicontazione delle spese sostenute da AU per il Monitoraggio *retail*.

***Articolo 2***  
***Oggetto***

- 2.1. Il presente Regolamento disciplina l’attività di natura amministrativo-contabile per la copertura degli oneri sostenuti da AU, in relazione allo svolgimento, in

regime di avvalimento da parte dell’Autorità e in condizioni di terzietà rispetto agli operatori di mercato, delle attività di:

- i. gestione dello Sportello per il consumatore energia;
  - ii. gestione del Servizio conciliazione clienti energia;
  - iii. gestione del Monitoraggio *retail*.
- 2.2. Il presente Regolamento si applica anche, salvo diversa disposizione dell’Autorità, ad attività ulteriori, rispetto a quelle di cui al comma 2.1, per le quali l’Autorità decida di avvalersi di AU.
- 2.3. La decisione dell’Autorità di avvalersi di AU e la relativa adozione del presente Regolamento sono condizionate al permanere della valutazione positiva, da parte dell’Autorità, circa la sussistenza delle condizioni di terzietà di cui al comma 2.1.

### **Articolo 3**

#### *Riconoscimento dei costi in acconto e a consuntivo*

- 3.1. AU invia all’Autorità, entro il 15 ottobre di ogni anno, una comunicazione contenente una relazione descrittiva e le previsioni di spesa, coerenti rispetto agli eventuali Progetti pluriennali approvati per le singole attività, associate alle singole attività in avvalimento, di cui al comma 2.1, per il periodo di riferimento.
- 3.2. Entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3.1, l’Autorità, per ciascuna attività di cui al comma 2.1, approva le previsioni di spesa e comunica, ad AU e alla Cassa, la quota degli importi da erogare, a titolo di acconto, ad AU, con cadenza mensile, per tutto il periodo di riferimento.
- 3.3. Ai fini dell’approvazione delle previsioni di spesa, di cui al comma 3.1, gli Uffici possono chiedere, ad AU, ulteriori chiarimenti e/o documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 3.2 è sospeso sino al ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta.
- 3.4. Qualora l’Autorità non provveda entro il termine di cui al comma 3.2, le previsioni di spesa si intendono approvate e AU invia l’eventuale richiesta di rimborso, corredata dei documenti di cui al comma 3.1, alla Cassa, con indicazione degli importi che questa è tenuta a erogare su base mensile.
- 3.5. La Cassa procede all’erogazione degli importi comunicati entro l’ultimo giorno di ciascun mese.
- 3.6. AU invia all’Autorità, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione recante, per ciascuna delle attività di cui al comma 2.1, la rendicontazione dei costi effettivi sostenuti nell’anno di riferimento, con separata evidenza degli eventuali costi non coperti dagli importi erogati nel periodo, ovvero di eventuali importi percepiti in eccedenza e dei relativi interessi maturati.
- 3.7. Entro il termine ordinatorio di sessanta (60) giorni dall’invio della relazione, di cui al comma 3.6, l’Autorità approva il rendiconto a consuntivo e decide sulle modalità di erogazione nei confronti di AU degli eventuali importi a conguaglio, ovvero sulla destinazione degli eventuali importi percepiti in eccesso da parte di AU.
- 3.6. La decisione di cui al comma 3.7 è comunicata ad AU e alla Cassa.

**Articolo 4**

*Rendicontazione periodica dei costi imputabili alle attività in avvalimento*

- 4.1. AU predispone, per ognuna delle attività di cui al comma 2.1, una rendicontazione periodica separata dei costi effettivamente sostenuti, secondo la seguente cadenza temporale:
  - a. con cadenza trimestrale, a partire dal giorno 15 del mese di gennaio di ciascun anno, per quanto riguarda i costi sostenuti per la gestione dello Sportello per il consumatore di energia e per il Servizio conciliazione energia, relativi al trimestre di riferimento;
  - b. con cadenza semestrale, a partire dal giorno 15 del mese di gennaio di ciascun anno, per quanto riguarda i costi sostenuti per il Monitoraggio *retail*, relativi al semestre di riferimento.
- 4.2. I rendiconti relativi ai periodi di riferimento, di cui al comma 4.1, sono inviati all'Autorità entro il secondo mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
- 4.3. Gli Uffici possono chiedere, in ogni momento, informazioni e chiarimenti, anche con riferimento alla rendicontazione di cui al comma 4.1.
- 4.3. In esito all'esame della documentazione e delle informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti, l'Autorità si riserva di modificare la quota dell'importo mensile da riconoscere in acconto ad AU, ai sensi dell'articolo 3. Di tale decisione è data comunicazione ad AU e a Cassa.